]HackingTeam[

CONTRATTI DI SVILUPPO SOFTWARE PERSONALIZZATI

Tra

H.T. S.r.l., con sede legale in Milano, Via Moscova 13, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03924730967, REA presso CCIAA di Milano n. 1712545, qui rappresentata dal Signor David Vincenzetti, nella sua qualità di Amministratore, munito dei necessari poteri (di seguito "HT");

e

GIOVANNI CINO, nato a MILANO, il 03/10/1972, residente a CARNATE (MB), Via BARASSI n. 15, C.F. n. CNIGNN72R03F205D e P. IVA n. 06695330966 (di seguito "Sviluppatore" e, unitamente a HT, le "Parti").

Premesso che

- (a) HT è una società che opera, *inter alia*, nel campo della consulenza e della gestione della sicurezza informatica attraverso l'ethical hacking, la forensic analysis, la crittografia, la firma digitale, l'attività di certificazione, l'analisi e la gestione del rischio, lo sviluppo di antivirus, nonché la progettazione e lo sviluppo e la produzione di software e di soluzioni internet;
- (b) nell'ambito della propria attività, HT ha realizzato, progettato e prodotto un software con il nome di "Remote Control System", con riferimento al quale HT è solo ed esclusivo proprietario dei diritti di proprietà intellettuale (di seguito, "Software");
- (c) lo Sviluppatore è un libero professionista che opera nel settore informatico e, precisamente, nella progettazione, sviluppo, realizzazione e produzione di software e dei relativi supporti ed è in possesso di *know how*, professionalità specifiche, mezzi, materiali ed immateriali, per l'esecuzione di tali attività;
- (d) le parti hanno stipulato in data 1 marzo 2012 un contratto avente quale oggetto lo sviluppo di codice sorgente del Software, così da garantirne la costante e piena efficienza operativa, nonchè l'adattamento del Software a nuove piattaforme, con particolare riguardo a quelle "mobile", e ogni altra attività attinente o comunque connessa allo sviluppo del Software;
- (e) tale contratto prevedeva all'art. 3 il rinnovo automatico dello stesso per ulteriori 12 mesi;
- (f) le parti hanno manifestato interesse ad estendere e rinnovare l'accordo stipualto in data 1 marzo 2012 come previsto dall'art. 3.1;
- (g) ad eccezione di quanto espressamente previsto in questo accordo, restano valide le condizioni pattuite di cui al contratto stipulato in data 1 marzo 2012

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. Estensione della durata del contratto (art. 3.1)

Come previsto dall'art. 3.1 il contratto si intende prorogato di un ulteriore anno e pertanto sarà valido fino al giorno 28 febbraio 2014.

45

M

]HackingTeam[

2. Modifica art. 6.1 - Corrispettivo

HT corrisponderà al Sviluppatore l'importo complessivo e omnicomprensivo annuo di Euro 54.600,00 (cinquantaquattromilaseicento,00), da intendersi fisso e invariabile, al netto dell'IVA per il periodo 1 marzo 2013 – 28 febbraio 2014.

Il suddetto corrispettivo rappresenta l'intero ed omnicomprensivo importo per le prestazioni e le attività tutte svolte dal Sviluppatore di cui al presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente ed irrevocabilmente atto che nel negoziare e quindi definire e pattuire il corrispettivo di cui sopra, queste hanno inteso ricomprendere nello stesso una quota parte che lo Sviluppatore espressamente riconosce quale equo ed equilibrato compenso e prezzo per la cessione e trasferimento a HT di tutti i diritti sopra richiamati all'articolo 5 del contratto stipulato in data 1 marzo 2012.

Milano, 1 marzo 2013

UMCOUZOM) ling fore

VID VINCENZETTI] (GIOVANNI CINO